



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1546/2014 R.G. promossa da:

SRL i.p. di

, rappresentata e difesa dall'avv.

- attrice

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA i.p.l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv.

- convenuta

e contro

GIOVANNI

5 e Serafina n

3

rappresentati e difesi dall'avv.

-interventuti

Udienza di precisazione delle conclusioni: 19.7.2018

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE



CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

“affinchè l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate negli atti e verbali di causa, voglia:

1. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società S.r.l., perchè cancellata dal Registro delle Imprese ed estinta in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

2. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Giovanni e Serafina, in proprio, nella loro qualità di soci della S.r.l. cancellata ed estinta;

3. in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l’inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di contestare e impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.;

4. in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di riaccredito contabile e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che la controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al c/c n. 10751 dedotto in giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 25.03.2010, in subordine al 25.03.2005, ovvero alla diversa data che venisse acclarata, in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni, valute, spese e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l’inutile decorso del quinquennio, in

subordine del decennio, decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l’attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte, avvenuto per mezzo di addebiti/versamenti e/o accrediti su conto passivo; ovvero, nell’ipotesi e per i periodi in cui il rapporto de quo risultasse assistito da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria;



in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi creditori afferenti al credito che fosse accertato in favore dell'attore e/o degli intervenuti.

Nel merito:

5. in via principale, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.”

CONCLUSIONI PER GLI INTERVENUTI

“1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;

2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;

3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

4) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari fin dall'apertura del conto o comunque essendoci usura originaria avendo successivamente le parti ricontrattato le condizioni economiche (tasso, cms ed altre commissioni) mediante la proposta/comunicazione della banca ed il mancato recesso del correntista;

5) in subordine al n. 4) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;



8) accertare e dichiarare il saldo del c/c 1075-1al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione a favore dei sigg.ri Giovanni e Serafina delle somme indebitamente pagate dalla srl in tale data) applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto;

9) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La srl., con atto di citazione spedito per la notifica l'8.1.2015, ha proposto azione di accertamento negativo del credito di € 27.029,84 apparentemente spettante al Banco di Sardegna s.p.a. e risultante dall'estratto conto del 30.9.2004 relativo al rapporto di c/c ordinario n. 1075-1, con domanda di condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

A fondamento dell'azione ha rilevato l'assenza di pattuizione per iscritto del contratto e l'illegittima applicazione d'interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari, maggiorazione di addebiti per antergazione e postergazione delle valute, illegittimità degli addebiti per CMS.

L'istituto di credito convenuto si è costituito contestando nel merito le avverse difese, eccependo la prescrizione e rilevando l'assenza di legittimazione della società attrice atteso che la stessa risultava cancellata dal registro delle imprese in data 27.12.2006 in esito a liquidazione iniziata in data 21.4.2006.

Giovanni e Serafina già soci della srl., sono intervenuti nel giudizio, ribadendo le difese spiegate dalla società e proponendo anche in proprio domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Banco di Sardegna, sostenendo di essere successori della società cessata.

La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande svolte in proprio dagli intervenuti eccependo il loro difetto di legittimazione attiva poiché il credito non era stato indicato nel bilancio di liquidazione e dunque non si era verificato alcun fenomeno successorio in favore degli intervenuti già soci della srl.

2. La controversia è istruita esclusivamente sotto il profilo documentale. Il G.I ha rigettato tutte le istanze istruttorie e avviato la causa a decisione.

3. Dall'esame della documentazione a disposizione (cfr. doc 2 convenuta - visura Isolasarid s.r.l. in liquidazione) emerge che la società srl. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 12.1.2007 e dunque otto anni prima dell'introduzione della presente controversia.

In base all'art. 2495 c.c. la società a responsabilità limitata che sia stata posta in liquidazione e in esito a tale fase cancellata dal registro delle imprese è estinta. La società non è dunque più un soggetto di



diritto. Non può quindi essere più titolare di rapporti attivi e passivi e non può introdurre in giudizio un'azione.

La domanda della s.r.l. è dunque inammissibile.

4. La legge non prevede espressamente quale sorte abbiano i rapporti attivi pendenti della società cancellata dal registro delle imprese. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di esprimersi osservando che: *“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.”* (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. n. 6070/2013). Tale orientamento risulta largamente condiviso dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 23269 del 15/11/2016 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 29/07/2016).

Il fondamento dell'orientamento esposto è costituito dalla necessità di concludere in modo definitivo l'attività di un soggetto di diritto per il quale è prevista dalla legge una specifica fase destinata alla definizione dei rapporti, preliminare alla distribuzione tra i soci dei residui attivi della società e funzionale ad accertare integralmente la situazione patrimoniale della società e a tutelare la certezza dei rapporti dell'ente in via di cessazione con i terzi e i soci. Proprio a questo fine la Corte precisa che i liquidatori devono aver cura d'iniziare e coltivare le azioni giudiziarie destinate ad ottenere i crediti che ritengono ancora di spettanza della società, pena l'impossibilità per i successori dell'ente di subentrare in tali diritti. Sul punto si deve ancora osservare che la soluzione prescelta dalla giurisprudenza costituisce in realtà un metodo per estendere il novero dei rapporti oggetto di successione, evitando che i soci finiscano per succedere soltanto nei crediti specificamente indicati a bilancio e loro destinati nella ripartizione dell'attivo, con la sola esclusione, appunto, delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi. I soci rispondono, infatti, dei debiti sociali non adempiuti prima



dell'estinzione sino alla concorrenza di quanto riscosso in sede di liquidazione, con la conseguenza per cui un'ulteriore introito derivante dalla successione nei crediti sociali correlato ad un credito non riportato nel bilancio di liquidazione viene sottratto alla pubblicità in favore dei creditori sociali garantita dal deposito del bilancio di liquidazione.

Il credito vantato dagli odierni intervenuti è certamente un credito illiquido e incerto, il cui ammontare è addirittura ignoto agli stessi intervenuti e alla società attrice. Il credito non è, sotto altro profilo, sorto o venuto a conoscenza dei soci solo successivamente all'estinzione della società.

L'esistenza di un credito correlato alla mancata stipula in forma scritta del contratto di conto corrente bancario od alla nullità di clausole contrattuali avrebbe certamente potuto essere considerato e azionato prima della liquidazione e cancellazione della società ad opera degli amministratori e dei liquidatori. In particolare in relazione alle clausole inerenti l'addebito al cliente d'interessi anatocistici, il mutamento di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione risale al 1999 e cioè a ben otto anni prima dell'estinzione della società.

Sulla scorta degli elementi appena considerati si deve ritenere applicabile al caso di specie la rinuncia al credito derivante dalla mancata inclusione dello stesso nel bilancio di liquidazione.

La domanda è quindi infondata e va rigettata nel merito. Gli intervenuti, infatti, dispongono di legittimazione ad agire (che è concetto correlato alla mera prospettazione offerta dalla parte) ma non sono titolari del credito che fanno valere, non essendo succeduti alla società nel credito in questione che è, comunque, ormai estinto.

5. Le spese seguono la soccombenza; sono dunque poste a carico dell'attrice e degli intervenuti con liquidazione in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi delle cause di valore corrispondente alla presente in ragione della ridotta attività defensionale esplicita ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.

In proposito si osserva che, essendo la società attrice estinta prima del giudizio, la condanna alle spese va emessa nei confronti della persona fisica che ha materialmente rilasciato la procura all'avvocato Sorgentone e cioè Serafina la quale è comunque intervenuta personalmente nel giudizio.

Serafina inoltre, dev'essere condannata, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento di una somma che si determina equitativamente nella metà delle spese legali liquidate. La proposizione in giudizio di un'azione in nome di una società estinta otto anni prima integra infatti una condotta gravemente temeraria e dev'esser pertanto sanzionata secondo quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione,
DICHIARA inammissibili le domande dell'attrice;



RIGETTA le domande degli intervenuti;

Condanna Giovanni e Serafina a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 4.800,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;

Condanna Serafina a pagare alla convenuta la somma equitativamente determinata di € 2.400,00 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.

Nuoro, 15 febbraio 2019

Il Giudice
(dott. Daniele Dagna)

